



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per  
le imprese

**Risoluzione n. 160738 del 16 maggio 2018**

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 1 – Requisiti morali – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede se un titolare di una impresa individuale esercente l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore alimentare, al quale, con sentenza dell'aprile 2016, è stata applicata la pena su richiesta della parti del G.I.P. del Tribunale irrevocabile l'11-5-2016 per reati tra cui ricettazione art. 648 C.P. che ha previsto una reclusione di 1 anno e una multa di 600 euro e con il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 C.P., possa considerarsi sprovvisto dei necessari requisiti morali per l'esercizio dell'attività.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera c,) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione “c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta (...)”.

Il successivo comma 4, prevede, altresì, che “il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione”.

In conseguenza di quanto stabilito dalle richiamate norme, il soggetto in questione, salvo diverso avviso del Ministero della Giustizia, al quale la presente nota è inviata per conoscenza, sembrerebbe potersi considerare in possesso dei requisiti di onorabilità.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(avv. Mario Fiorentino)